
SIAE

La Società Italiana degli Autori ed Editori, più nota con l'acronimo SIAE, è un ente di diritto pubblico preposto alla protezione e all'esercizio dei diritti d'autore (copyright). In particolare la SIAE, come prescritto nella legge n. 633/1941 (artt.180-183), si occupa di:

- concedere licenze e autorizzazioni per lo sfruttamento economico di opere, per conto e nell'interesse degli aventi diritto
- percepire i proventi derivanti dalle licenze/autorizzazioni
- ripartire i proventi tra gli aventi diritto.

Svolge la propria attività in Italia, servendosi dei propri uffici e, all'estero, attraverso le Società d'autori straniere con le quali ha stipulato accordi di rappresentanza.

Gli autori possono affidare in tutela alla Società le loro opere, depositandole presso le Sezioni: Musica, Cinema, Opere Drammatiche e Radiotelevisive, Opere letterarie e Arti Visive. Non è obbligatorio aderire alla SIAE. L'adesione alla SIAE è libera e volontaria. L'autore può teoricamente decidere di curare direttamente i rapporti con gli utilizzatori per tutelare i propri diritti, ma di fatto l'intermediazione di un'organizzazione specializzata e capillare è indispensabile.

La Federazione nel 2001 ha stipulato un accordo con la SIAE, illustrato di seguito.

ACCORDO PONTE

tra

SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)

e

FEDERAZIONE CORPI BANDISTICI PROVINCIA DI TRENTO

PREMESSO

- **che l'attività svolta dalle formazioni bandistiche e folcloriche in genere è significativamente rappresentativa di una identità culturale tradizionale ed è finalizzata a promuovere e stimolare, soprattutto nei giovani, l'interesse continuativo per tale settore; che, concepita in tale ottica, l'attività espletata dai complessi bandistici e folclorici si concretizza come una prestazione espressa a favore della collettività principalmente nell'ambito di cerimonie commemorative, civili, politiche, patriottiche, religiose, sociali, sportive e similari**
- **che la Società degli Autori ed Editori nella regolamentazione delle utilizzazioni di repertorio amministrato deve tenere conto e salvaguardare gli interessi e le aspettative degli aventi diritto**

LE PARTI, Società Italiana degli Autori ed Editori, di seguito denominata SIAE e la Federazione dei Corpi Bandistici della Provincia di Trento **CONVENGONO** di sottoscrivere il presente accordo ponte.

ARTICOLO 1

Oggetto dell'accordo

Il presente accordo ponte disciplina le *esecuzioni musicali gratuite* di repertorio amministrato dalla Sezione Musica effettuate con esibizioni “dal vivo”, su tutto il territorio nazionale, da complessi bandistici e gruppi caratteristici della tradizione popolare (quali: majorettes e gruppi folcloristici) aderenti alla Federazione dei Corpi Bandistici della Provincia di Trento, di seguito sinteticamente indicati come “Complessi”, ed organizzate:

- nei locali ove ha sede il Complesso musicale;
- in locali o spazi esterni messi a disposizione del Complesso musicale e liberamente aperti al pubblico.

ARTICOLO 2

Esclusioni

Si intendono espressamente escluse dal campo di applicazione dell'accordo ponte, le esecuzioni effettuate:

1. nell'ambito di manifestazioni gratuite e non gratuite organizzate da terzi.

L'esecuzione gratuita del Complesso — costituente l'unica esibizione spettacolistica prevista nel programma dei festeggiamenti gratuiti organizzati da terzi — viene, invece, ricondotta nella sfera applicativa prevista dall'articolo 1;

2. nell'ambito di manifestazioni non gratuite organizzate dai Complessi stessi.

La valutazione della manifestazione “non gratuita”, ove sorgano incertezze applicative, sarà rimessa all'esame del Comitato Paritetico previsto al punto b) della “nota a verbale” del presente accordo ponte.

In attesa della determinazione del Comitato Paritetico il complesso dovrà costituire, per la manifestazione oggetto dell'esame, un deposito di misura non inferiore ai compensi per diritto d'autore dovuti per le esecuzioni fuori abbonamento.

ARTICOLO 3

Criteria di determinazione dei compensi per Diritto d'Autore

La misura dei compensi dovuti per le esecuzioni musicali, di cui al precedente articolo 1, è determinata:

DAL TIPO DI ESECUZIONE

IN ABBONAMENTO

FUORI ABBONAMENTO

DAL NUMERO DEGLI ELEMENTI

che compongono il Complesso.

ARTICOLO 4

Compensi per Diritto d'Autore

I compensi di cui alle successive tabelle, distinti tra “esecuzioni in abbonamento” ed “esecuzioni fuori abbonamento” vengono applicati alle esibizioni dei Complessi, alle quali il pubblico è ammesso gratuitamente e liberamente e per le quali risulta la totale assenza di introiti.

Non si considera introito il rimborso delle spese connesse al trasporto, all'alloggio e al ristoro dei componenti il Complesso.

A.1 - ESECUZIONI IN ABBONAMENTO

Il Complesso musicale può stipulare un abbonamento, valido per l'anno solare, che comprende 15 esecuzioni musicali gratuite effettuate dallo stesso Complesso, con la corresponsione dei compensi di cui alla seguente tabella. L'abbonamento può essere rinnovato, una sola volta nel corso dell'anno, per un eguale numero di esecuzioni.

A.1	ESECUZIONI IN ABBONAMENTO	
CATEGORIA COMPLESSI		COMPENSI Per n. 15 esecuzioni
Fino a 35 elementi		L. 250.000
Da 36 a 60 elementi		L. 500.000
Oltre 60 elementi		L. 800.000

A.2 - ESECUZIONI FUORI ABBONAMENTO

Devono considerarsi “esecuzioni fuori abbonamento” le esibizioni musicali gratuite eccedenti le 15 previste dall’abbonamento (o le 30 in caso di rinnovo) per le quali ricorrono i compensi riportati nella successiva tabella.

Tali compensi vengono applicati anche ai Complessi che non hanno stipulato l’abbonamento.

Viene, altresì, considerata “fuori abbonamento” quella esibizione per la quale il responsabile del Complesso non abbia provveduto alla preventiva vidimazione del “Permesso” - sottoscritto per le esecuzioni in abbonamento - presso l’Ufficio territoriale della SIAE o non abbia predisposto la comunicazione prevista al successivo articolo 6 punto a).

A.2	ESECUZIONI FUORI ABBONAMENTO	
CATEGORIA COMPLESSI		COMPENSI Per ciascuna esecuzione
Fino a 35 elementi		L. 80.000
Da 36 a 60 elementi		L. 153.000
Oltre 60 elementi		L. 235.000

A.3 - ESIBIZIONI DI PIU' COMPLESSI

Nel caso di manifestazioni che vedono la contemporanea esibizione di più Complessi bandistici, e/o caratteristici della tradizione popolare, inclusi raduni e gemellaggi, deve essere corrisposto da ciascun Complesso un distinto e specifico compenso in relazione alla categoria del Complesso stesso.

Tale compenso dovrà essere determinato tra quelli previsti in “abbonamento” o “fuori abbonamento” in relazione alle caratteristiche dell’esecuzione.

In caso di raduni o gemellaggi con la presenza di gruppi stranieri, le esibizioni di questi ultimi saranno regolarizzate dal complesso organizzatore (con l’applicazione dei compensi in abbonamento o fuori abbonamento in relazione alla caratteristica delle esecuzioni del complesso organizzatore stesso).

ARTICOLO 5

Manifestazioni Associazionistiche

La disciplina prevista dal presente accordo ponte si applica anche alle manifestazioni direttamente organizzate dalla Associazione firmataria, ivi compresi rassegne, raduni, gemellaggi e concorsi.

Per le manifestazioni a carattere nazionale, l’Associazione dovrà far pervenire, in tempo utile, la documentazione alla Direzione Generale per le necessarie valutazioni delle modalità organizzative.

ARTICOLO 6

Permesso Spettacoli e Trattenimenti

a) ESECUZIONI IN ABBONAMENTO

Per le esecuzioni in abbonamento il responsabile del Complesso musicale deve richiedere, anteriormente alla prima esecuzione, lo specifico “Permesso” all’Ufficio della SIAE territorialmente competente in base al luogo ove ha sede il Complesso. Contestualmente alla richiesta del Permesso, dovrà effettuare il pagamento dei compensi dovuti in abbonamento.

Per i servizi successivi al primo, il responsabile del Complesso dovrà recarsi presso l'Ufficio della SIAE, indicato nel precedente comma, per la vidimazione del permesso stesso che dovrà essere esibito, ove richiesto, all'Ufficio della SIAE competente in base al luogo ove avviene l'esecuzione per l'accertamento dell'avvenuta vidimazione.

Qualora il responsabile del Complesso sia impossibilitato alla vidimazione del permesso per ragioni indipendenti dalla propria volontà, la comunicazione all'Ufficio della SIAE, competente in base al luogo ove ha sede il Complesso, dovrà avvenire preventivamente alla esecuzione via fax o a mezzo telegramma.

Copia della suddetta comunicazione dovrà essere esibita, ove richiesta, all'Ufficio della SIAE competente in base al luogo ove avviene l'esecuzione.

La vidimazione del permesso dovrà, comunque, essere perfezionata il quinto giorno successivo all'esecuzione.

b) ESECUZIONI FUORI ABBONAMENTO

Per le esecuzioni fuori abbonamento, il responsabile del Complesso musicale dovrà recarsi presso l'Ufficio della SIAE territorialmente competente in base al luogo ove ha sede il Complesso, per la preventiva sottoscrizione del permesso e la contestuale corresponsione del compenso dovuto. Qualora il responsabile del Complesso sia impossibilitato, per ragioni indipendenti dalla propria volontà, ad espletare le formalità suddette, dovrà darne preventiva comunicazione al medesimo ufficio - via fax o telegramma - indicando data, ora e luogo di esecuzione ed impegnandosi a regolarizzare la posizione entro il quinto giorno successivo all'esecuzione.

Copia della suddetta comunicazione dovrà essere esibita, ove richiesta, all'Ufficio della SIAE competente in base al luogo ove avviene l'esecuzione.

ARTICOLO 7

Programma musicale

All'atto della stipula dell'abbonamento o del rilascio del "Permesso Spettacoli e Trattenimenti" saranno forniti i "programmi musicali" da consegnare e far compilare a cura del direttore o responsabile delle esecuzioni.

Il programma musicale, debitamente firmato nell'apposito spazio dal direttore o responsabile delle esecuzioni, dovrà essere restituito all'Ufficio territoriale della SIAE che ha rilasciato il permesso, regolarmente ed integralmente compilato, entro il giorno successivo a quello delle esecuzioni.

L'omessa o non veritiera indicazione di opere eseguite o l'indicazione di composizioni musicali non effettivamente eseguite comporterà l'applicazione, a carico dell'organizzatore titolare del permesso, delle penali previste dal "Permesso"

Nel caso in cui il programma sia costituito esclusivamente da opere di pubblico dominio eseguite nella loro forma originale (non costituenti elaborazioni tutelate) non dovrà essere corrisposto alcun compenso per diritti di esecuzione musicale: permane l'obbligo della redazione del programma musicale.

Ove si renda necessario un supplemento di istruttoria per la verifica dell'effettivo status delle opere utilizzate, l'Ufficio territoriale della SIAE potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, pari alla misura del compenso previsto dalle precedenti tabelle, da rimborsare sulla base dell'esito degli accertamenti tecnici.

Qualora il direttore o responsabile delle esecuzioni sia impossibilitato, per motivazioni varie, a redigere o a riconsegnare il programma musicale, dovrà darne immediata comunicazione scritta all'ufficio SIAE territorialmente competente, fornendo un elenco delle composizioni musicali utilizzate.

ARTICOLO 8

Attestato di adesione

Gli iscritti alla Federazione dei Corpi Bandistici della Provincia di Trento, per usufruire del trattamento previsto dal presente accordo ponte, devono presentare all'Ufficio della SIAE competente per territorio, l'attestato di appartenenza rilasciato da XXXXXX, secondo il facsimile annualmente prodotto da XXXXXX alla Direzione Generale della SIAE.

L'Associazione si impegna a fornire, per ciascun anno, l'elenco aggiornato dei Complessi associati.

ARTICOLO 9

Inadempienze

L'inadempienza del Complesso ad una qualsiasi delle norme contenute nel presente accordo ponte, nonché negli specifici "Permessi" rilasciati dalla SIAE comporta, oltre al pagamento delle penali previste dal Permesso Generale, anche la perdita del diritto alla riduzione di cui al successivo articolo 10.

ARTICOLO 10

Riduzioni

La SIAE, in ragione della collaborazione e, ove occorra, degli interventi che si rendano necessari da parte di XXXXX nella fase applicativa dell'accordo ponte, riconosce ai Complessi aderenti alla stessa, una riduzione sui compensi determinati per "esecuzioni in abbonamento", ed "esecuzioni fuori abbonamento" nella misura del 10%.

ARTICOLO 11

Aggiornamento della misura dei compensi

La misura dei compensi previsti nel presente accordo ponte, salvo quelli determinati in misura percentuale, è soggetta ad aggiornamenti annuali in base alla variazione registrata dall'indice ISTAT "dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" riferito al mese di settembre dell'anno precedente.

ARTICOLO 12

Durata

Il presente accordo ponte sarà valido dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2001.

NOTE A VERBALE

- a) Le parti si impegnano fin d'ora ad avviare, entro tre mesi dalla scadenza, incontri per valutare i risultati dell'applicazione dell'accordo ponte prima di redigere il testo definitivo.**
- b) L'Associazione si impegna a segnalare tempestivamente ogni controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'accordo ponte, che sarà valutata nell'ambito di un comitato congiunto.**

La Federazione ogni anno invia un apposito modulo SIAE (modello 107/OR) a tutte le Bande, le quali devono provvedere a restituirlo di norma entro il mese di gennaio appositamente compilato in ogni sua parte.

Successivamente la Federazione invia il modulo agli uffici SIAE di competenza che provvedono al rilascio dell'abbonamento, che deve essere ritirato dal Presidente (o da un delegato) presso l'agenzia SIAE di zona entro il mese di aprile. Tale abbonamento dà la possibilità di effettuare quindici concerti l'anno ed è valido solo nel caso in cui è la banda stessa che organizza.

Il modulo SIAE è diviso in sette quadri:

- **quadro A:** spazio riservato alla SIAE;
- **quadro B:** titolare del permesso (presidente o maestro);
- **quadro C:** denominazione del Corpo Bandistico, indirizzo, Partita Iva e Codice Fiscale;
- **quadro D:** elenco di tutti i brani musicali che si intende suonare durante l'anno;
- **quadro E1:** spazio riservato ai mandanti SIAE
- **quadro E2 e quadro E3:** nome cognome, indirizzo e firma del maestro.

L'onere SIAE sarà a carico della Federazione.

Illustriamo di seguito un fac-simile del modello 107/OR.

COMPILARE IN STAMPATELLO: CONTRASSEGNARE CON UNA "X" LE CASELLE DELLE COMPOSIZIONI ESEGUITE PER UNA DURATA INFERIORE A 30" (Es. n.n.).

D	COMPOSITORE (COGNOME)	TITOLO DELLA COMPOSIZIONE
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		

E1 COMPILAZIONE A CARICO DEGLI ISCRITTI O MANDANTI S.I.A.E. CHE ABBIANO COMUNQUE PARTECIPATO ALL'ESECUZIONE (Art. 57 Regolamento Generale della S.I.A.E.)

	COGNOME E NOME	NUMERO POSIZIONE S.I.A.E.	FIRMA LEGGIBILE
1			
2			
3			

E2 COMPILAZIONE A CARICO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DATI IDENTIFICATIVI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE OBBLIGATORI AI SENSI DELL'ART. 51 R.D. 18/5/1942 N. 1369 RIPORTATO AL QUADRO E, SE ISCRITTO O MANDANTE S.I.A.E., ANCHE A NORMA DELL'ART. 57 DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLA S.I.A.E.

COGNOME	NOME	SESSO (AMP)	NUMERO POSIZIONE S.I.A.E.
		<input type="checkbox"/>	
LUOGO DI NASCITA (O STATO ESTERO DI NASCITA PER GLI STRANIERI)	PROV.	DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)	CODICE FISCALE
RESIDENTE A: VIA, PIAZZA, ECC., DENOMINAZIONE E NUMERO CIVICO			
COMUNE	PROV.	C.A.P.	FIRMA LEGGIBILE

E3 COMPILAZIONE A CARICO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

DICHIARAZIONE NEL SENSO DELLA LEGGE 675/1996 "TUTELA DELLE PERSONE E DEGLI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI"

Il sottoscritto direttore dell'esecuzione dichiara di aver preso atto dell'informativa allegata al PERMESSO SPETTACOLI E TRATTENIMENTI Mod. 116 e fornisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte della S.I.A.E.

FIRMA LEGGIBILE

STATUTO DELLA FEDERAZIONE

Art. 1

E' costituita con sede in Trento, una Associazione fra i Corpi Bandistici della Provincia di Trento, con denominazione:

***“FEDERAZIONE DEI CORPI BANDISTICI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO”***

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2100, prorogabile con deliberazione dell'Assemblea generale.

La Federazione dei Corpi bandistici della Provincia di Trento non ha scopo di lucro.

Art. 2

La Federazione si propone di contribuire all'incremento dell'attività bandistica in Provincia di Trento, attraverso l'impostazione organizzativa ed il coordinamento di tutte le iniziative atte al continuo e progressivo miglioramento della qualità tecnico-artistica dei Corpi Bandistici e dei singoli componenti.

In particolare la Federazione si propone l'educazione del gusto musicale, affinché l'attività bandistica divenga mezzo di elevazione spirituale nel sano impiego del tempo libero.

Art. 3

Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, la Federazione potrà:

- a) partecipare od associarsi ad enti, associazioni, organizzazioni nazionali e internazionali aventi uguali o analoghe finalità;
- b) promuovere e gestire organismi aventi per oggetto diretto o indiretto il conseguimento delle finalità formative, artistiche e promozionali di cui al precedente art. 2;
- c) svolgere ogni altra attività idonea al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 4

Possono essere soci della Federazione tutti i complessi bandistici delle Provincia di Trento, a medio e a grande organico e le Fanfare, in prosieguo tutti denominati Corpi Bandistici o Bande, i quali abbiano scopi e finalità che si armonizzano con quelli della Federazione e non siano in contrasto con i regolamenti in atto.

E' vietata la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 5

I Corpi Bandistici, che intendano ottenere l'iscrizione alla Federazione, presenteranno domanda scritta al Consiglio Direttivo della Federazione stessa, che deciderà in merito, dandone comunicazione scritta entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea generale, che dovrà decidere nella riunione successiva alla data del ricorso.

Art. 6

Le domande dirette ad ottenere l'iscrizione alla Federazione debbono essere accompagnate dallo statuto o regolamento della Banda.

Le variazioni di tali atti che dovessero intervenire anche dopo l'iscrizione debbono essere comunicate tempestivamente al Consiglio Direttivo.

Art. 7

I Soci hanno l'obbligo:

- a) di versare la quota annua di iscrizione nell'ammontare stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini da questo prefissati;
- b) di osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- c) di collaborare al buon andamento dell'Associazione, in special modo col partecipare all'Assemblea.

Art. 8

I Soci hanno diritto:

- a) di partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea e alle elezioni delle cariche sociali;
- b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Federazione nei modi e nei limiti fissati e dalle deliberazioni sociali;
- c) di prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o desideri riferentisi alla gestione sociale.

Art.9

Il vincolo sociale cessa in seguito a recesso volontario o esclusione.

Art. 10

Il socio che intende recedere dall'Associazione deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata al Consiglio Direttivo.

Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se presentato almeno tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 11

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che venga meno nell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali, o arrechi, in qualunque modo, danno morale o materiale alla Federazione, oppure perda i requisiti previsti per l'ammissione, tra i quali sono da considerarsi le variazioni sostanziali dello statuto e regolamento della Banda.

Contro la delibera del Consiglio Direttivo il socio escluso può attivare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione avutane, il collegio arbitrale la cui decisione è definitiva.

Il socio escluso decade alla data del provvedimento dall'esercizio dei diritti attivi.

Art. 12

I soci che siano receduti o siano esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere le quote sociali o le somme a qualsivoglia titolo versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 13

Il patrimonio è costituito:

- a) dalle quote sociali annuali;
- b) da eventuali erogazioni, contributi volontari, donazioni, oblazioni, lasciti, eredità e legati;
- c) dai beni mobili e immobili che diverranno oggetto di proprietà dell'Associazione;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale, durante la vita associativa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art. 14

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote sociali versate annualmente dai soci;
La quota sociale non è trasmissibile e non è rivalutabile.
- sovvenzioni e contributi che l'associazione può ottenere dallo stato, da istituti pubblici o da altri soggetti privati sotto riserva di destinazione speciale, imposta da tali sovvenzioni e contributi.
- proventi derivanti da attività commerciali marginali.

Art. 15

L'esercizio inizia col 1 (primo) gennaio e termina col 31 (trentuno) dicembre di ogni anno solare.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio direttivo sottopone all'Assemblea il conto consuntivo, unitamente al bilancio di previsione per l'esercizio seguente.

Il bilancio di previsione può altresì essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, in alternativa con quanto previsto dal comma precedente, entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario precedente.

ORGANI SOCIALI

Art. 16

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato Tecnico;
- e) il Collegio dei Revisori;
- f) l'Assemblea dei Maestri delle Bande Federate.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 17

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ed è costituita dai presidenti in carica delle singole bande, regolarmente iscritte alla Federazione.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- eleggere le cariche sociali di propria competenza; approvare i regolamenti formulati dal Consiglio Direttivo; stabilire il limite massimo degli impegni passivi che il Consiglio Direttivo è autorizzato a contrarre per conto dell'Associazione; deliberare sulla compravendita di immobili e la costruzione di fabbricati; deliberare sugli altri oggetti, attinenti alla gestione sociale, sottoposti al suo esame con regolare ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei revisori, oppure in seguito a richiesta, scritta e motivata, di almeno un quinto dei soci.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria le deliberazioni sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nonché sulla nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.

Alle assemblee possono partecipare i maestri direttori delle bande federate senza diritto di voto.

I maestri direttori presenti in assemblea hanno diritto di parola; qualora essi desiderino presentare mozioni all'assemblea le stesse devono essere sottoscritte da almeno dieci direttori.

Art. 18

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo, ogni qualvolta esso ne riconosca la necessità e deve essere convocata, entro 60 giorni, quando ne sia fatta richiesta, scritta e motivata, dal Collegio dei Revisori o da almeno un quinto dei soci, con l'indicazione degli oggetti da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso affisso all'albo sociale, tramite la stampa locale e con posta ordinari.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato, almeno otto giorni prima della data stabilita.

Art. 19

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze di cui all'art. 21 del C.C. L'eventuale seconda convocazione dovrà avvenire un'ora dopo l'ora fissata per la prima.

Art. 20

Tutti i soci hanno diritto di voto e ogni socio ha diritto a un voto.

Le Bande federate sono rappresentate all'Assemblea dei Soci, oppure da un loro socio munito di mandato scritto.

Il socio che non può partecipare all'Assemblea ai sensi del comma precedente, può farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta conferita al rappresentante di un'altra Banda.

Le deleghe devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea e conservate negli atti.

Ciascun socio può rappresentare soltanto un socio. I componenti del Consiglio Direttivo ed i membri del Collegio dei Revisori non possono essere portatori di deleghe.

Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, con prova e controprova. Quando almeno un terzo dei soci presenti lo richiama, si procede per appello nominale o per scrutinio segreto.

Nelle votazioni concernenti i conti consuntivi, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 21

L'Assemblea elegge il Presidente, il Segretario e due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai due scrutatori.

Le deliberazioni, prese in conformità al presente statuto, sono obbligatorie per tutti i soci, anche se non intervenuti.

CONSIGLIO

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è composto da 8 (otto) consiglieri, dal Presidente e da un membro designato dal comitato tecnico, con diritto di esprimere parere consultivo.

Otto consiglieri, in rappresentanza di singoli comprensori bandistici, sono eletti, secondo la procedura appresso indicata, dalle rispettive assemblee parziali di zona.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

PRESIDENZA

Art. 23

Il Presidente della Federazione è eletto direttamente dall'Assemblea dei soci a scrutinio segreto; rimane in carica 3 anni e può essere rieletto per non più di tre mandati consecutivi.

Alla carica di Presidente può accedere chiunque abbia un qualsiasi ruolo determinato nell'ambito bandistico da almeno 3 (tre) anni.

Qualora alla carica di Presidente della Federazione venisse eletto un consigliere il suo comprensorio bandistico dovrà provvedere ad eleggere entro 60 (sessanta) giorni un altro rappresentante.

Il Presidente della Federazione ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, in qualsiasi grado e specie di giurisdizione. Egli adempie alle funzioni demandategli dalla legge e dal presente statuto, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sorveglia il personale, firma l'ordinaria corrispondenza e cura gli atti dell'amministrazione ordinaria e straordinaria.

Nell'assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce, con tutte le attribuzioni e i poteri, il Vicepresidente. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo della Federazione e deve essere scelto tra i propri componenti, con esclusione dal Consigliere che rappresenta la zona di cui fa parte il Presidente.

Art. 24

Le bande federate sono rappresentate all'assemblea di zona dal Presidente, oppure da un loro socio munito di mandato scritto.

Le assemblee elettive di zona sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica o dal consigliere rappresentante della zona, almeno otto giorni prima dell'assemblea generale, mediante

avviso scritto recante all'ordine del giorno "elezione del componente del Consiglio Direttivo della Federazione".

A tale assemblea possono partecipare i presidenti delle bande federate o un loro socio munito di mandato scritto.

Il socio che non può partecipare all'assemblea elettiva di zona, può farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta conferita anche al rappresentante di un'altra banda. Ciascun socio può rappresentare soltanto un altro socio.

I verbali delle assemblee elettive di zona debitamente sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, devono essere consegnati all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e prima dell'inizio della trattazione dell'ordine del giorno. L'elezione del rappresentante di Zona è valida solo alla presenza di almeno due terzi dei Presidenti dello stesso Comprensorio bandistico.

La metà più uno delle bande federate di zona può chiedere la convocazione dell'assemblea di zona, da svolgersi entro 60 giorni.

Art. 25

Qualora nel corso del mandato il posto di uno o più consiglieri si renda vacante, le assemblee di zona provvederanno entro 60 (sessanta) giorni a rinominare i rispettivi rappresentanti.

Nel caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo l'organo è dichiarato decaduto nella sua completezza.

Le assemblee di zona della federazione provvederanno entro 60 (sessanta) giorni a rinominare i rispettivi rappresentanti ed entro 90 (novanta) giorni dovrà esser convocata l'assemblea per l'elezione del Presidente.

I relativi verbali di elezione sono senza indugio trasmessi al Presidente della Federazione.

Qualora nel corso del mandato si renda vacante la carica di Presidente tutto il consiglio è da considerarsi decaduto e le rispettive assemblee saranno convocate dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.

Qualora si renda vacante la carica di Vicepresidente, il Consiglio Direttivo designa un proprio componente il quale rimane in carica fino al termine del mandato.

I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, sono dichiarati decaduti di diritto e vengono surrogati secondo le procedure di cui al comma 1 del presente articolo.

La mancata designazione del proprio rappresentante da parte di una zona, non costituisce violazione del presente Statuto purché certificata da presa d'atto formale da parte del consiglio Direttivo.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione della Federazione.

Tra l'altro spetta ad esso:

- deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- convocare le Assemblee ed eseguirne le delibere;
- formulare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nominare i componenti del Comitato Tecnico;
- assumere e licenziare il personale, fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- conferire procure sia generali che speciali e costituire appositi comitati;
- predisporre il conto consuntivo e il bilancio di previsione;
- compiere tutti gli atti e contratti attinenti all'attività sociale;
- ogni atto ed operazione nei rapporti con enti o uffici pubblici;
- deliberare l'adesione della Associazione ad organismi federali o consorziali di cui all'art. 3;

- comporre in genere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni dello statuto, siano espressamente riservati all'Assemblea;
- definire i comprensori bandistici determinandone l'estensione, la composizione e il funzionamento interno.

Art. 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, su invito del Presidente o di chi lo sostituisce, almeno ogni due mesi, nonché tutte le volte che il Presidente stesso ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno tre membri o dal Collegio dei Revisori.

Essa delibera validamente con la presenza della maggioranza, compreso il Presidente, e a maggioranza assoluta di voti dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Delle deliberazioni di ogni seduta del Consiglio Direttivo verrà redatto apposito processo verbale.

ASSEMBLEA DEI MAESTRI DELLE BANDE FEDERATE

Art. 28

L'assemblea dei Maestri responsabili della direzione delle bande federate elegge due rappresentanti del comitato tecnico della federazione.

L'elezione avviene a scrutinio segreto e ogni Maestro ha la facoltà di indicare un nominativo. Non sono valide le deleghe.

COMITATO TECNICO

Art. 29

Il Comitato Tecnico è composto da un minimo di 4 (quattro) esperti, di cui 2 (due) eletti dall'Assemblea dei Maestri responsabili della Direzione delle Bande Federate, e gli altri nominati dal Consiglio Direttivo, che abbiano competenza riconosciuta in campo musicale. Esso è presieduto dal Presidente della Federazione o da un suo delegato, membro del Consiglio Direttivo.

Il comitato tecnico nomina un suo rappresentante in seno al consiglio direttivo della federazione con parere consultivo.

L'attività del Comitato Tecnico è regolata dalle norme riguardanti il Consiglio Direttivo e potrà essere convocato congiuntamente al Consiglio stesso.

Ogni componente del Comitato Tecnico rimane in carica per la durata del mandato del consiglio. I componenti del comitato tecnico possono essere nominati per non più di tre mandati consecutivi.

Il Comitato Tecnico ha il compito di assistere il Consiglio Direttivo nelle decisioni di ordine tecnico e di studiare tutti i problemi che gli vengono sottoposti.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 30

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri e 2 (due) supplenti i quali sono eletti dall'Assemblea, anche tra non soci, a maggioranza relativa di voti.

Essi durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

L'attività del Collegio dei Revisori è regolata dalle norme del Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

COLLEGIO ARBITRALE

Art. 31

Tutte le controversie che possono formare oggetto di compromesso e che dovessero insorgere in tema di validità di interpretazione o esecuzione del presente statuto e dei regolamenti eventualmente adottati, saranno deferite, su iniziativa di una o dell'altra parte, ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, uno dei quali nominato da ciascuna delle parti e il terzo di comune accordo dai primi due.

La parte che vorrà promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra, con lettera raccomandata R.R., entro il termine di trenta giorni dall'insorgere della controversia, il nome del proprio arbitro.

L'altra parte entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, comunicherà a sua volta con lettera raccomandata R.R. il nome dell'arbitro prescelto.

I due arbitri nominati dalle parti designeranno il terzo che presiederà il collegio.

Ove una delle parti non provveda alla nomina dell'arbitro di sua competenza o i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la designazione del terzo, provvederà il presidente del tribunale competente per il territorio dove ha sede l'Associazione, su richiesta di una delle parti.

Dall'insediamento del collegio arbitrale, le controversie devono essere risolte entro 60 giorni salvo proroga concordata con le parti.

L'arbitro sarà irrituale e secondo equità.

Il collegio arbitrale emetterà le proprie determinazioni senza formalità di procedura ma nel rispetto del principio del contraddittorio.

Le decisioni del collegio arbitrali sono inappellabili.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 32

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea eleggerà uno o più liquidatorie ne determinerà i poteri come pure le norme della liquidazione.

Con la cessione dell'Associazione, il patrimonio netto risultante dalla gestione di liquidazione sarà devoluto secondo le determinazioni dell'Assemblea ad associazioni o enti aventi analoghe finalità e comunque non potrà mai esser ripartito tra i soci dell'associazione.

Art. 33

Per quanto non contemplato nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti.

Condino, 10 novembre 2000

NORME CIVILI

L'ATTO COSTITUTIVO

«L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolate dagli accordi degli associati.» (art. 36 C.C.)

Come **associazione non riconosciuta** un corpo bandistico deve predisporre di un **atto costitutivo (o contratto di associazione)**. Perché questo sia ufficiale e riconosciuto, occorre procedere alla registrazione. Per ottenerla è necessario presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate due copie dello Statuto e dell'atto costitutivo, in bollo, dopo aver versato l'imposta di registro di 168.00 euro con il modello F23 e 4,13 euro di Tributi speciali e compensi.

Per la redazione dell'atto costitutivo non è richiesta una forma particolare.

ATTO COSTITUTIVO

L'anno 2007 il giorno 11 del mese di dicembre, in via si conviene e si stipula quanto segue:

Tra i signori:

1., nato a il, residente a in via (Codice Fiscale);
2., nato a il, residente a in via (Codice Fiscale);
3., nato a il, residente a in via (Codice Fiscale);
4., nato a il, residente a in via (Codice Fiscale);
5., nato a il, residente a in via (Codice Fiscale);

è costituita l'associazione musicale bandistica <<>> con sede in, via n. disciplinata dagli artt. 36 e segg. del Codice Civile.

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. L'associazione musicale bandistica <<.....>> è costituita allo scopo di perpetuare e valorizzare le tradizioni bandistiche e di diffondere la cultura musicale, curando specifiche attività rivolte alla collettività locale, con l'impegno solidale dei soci volto al conseguimento delle suddette finalità.

Conformemente alle finalità ricreative dell'associazione nei locali sociali potrà essere attivato un posto di ristoro riservato ai soli soci.

L'associazione è retta dallo statuto composto dai suoi articoli che si allega al presente perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il consiglio direttivo dell'associazione per i primi anni (come previsto dall'art. dello Statuto) nelle persone dei signori:

.....
.....

I consiglieri nominati eleggono :

..... alla carica di presidente;
..... alla carica di vicepresidente;
..... alla carica di segretario-tesoriere;
i quali dichiarano di accettare la carica.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Firmato

.....
.....

LO STATUTO

Oltre all'atto costitutivo è indispensabile redigere un proprio **statuto** che andrà a raggruppare le norme che regolano l'ordinamento dell'associazione sia verso gli associati sia verso terzi.

Nello statuto devono essere specificati:

1. denominazione:

necessaria per l'identificazione dell'associazione da parte di terzi.

2. sede:

necessaria per esigenze pratiche, nella regolamentazione dei rapporti con soci, terzi e autorità pubbliche

3. scopo:

lo scopo deve essere indicato con precisione e chiarezza

4. specificazione dei propri fini:

dichiarazione dell'assenza di fini di lucro

5. condizioni per l'ammissione:

indicazione delle condizioni e requisiti necessari per l'ammissione all'associazione

6. regole sull'ordinamento interno e l'amministrazione:

è necessario stabilire delle regole che disciplinano il rapporto associativo.

Importante inoltre prevedere degli organi sociali per il regolare funzionamento dell'associazione non riconosciuta. Nello statuto verranno previsti i compiti e i poteri di ognuno:

- assemblea degli associati: organo che rappresenta l'insieme dei soci. Le competenze, le modalità di convocazione e di deliberazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria vengono disposte dallo statuto (nel caso in cui nulla venga precisato si applicano le disposizioni previste per le associazioni riconosciute)
- consiglio direttivo: ha il dovere di compiere tutti gli atti amministrativi opportuni per dare esecuzione alle decisioni dell'assemblea. In modo particolare delibera sulla nomina del presidente e sulla situazione degli associati.

I membri vengono eletti dall'assemblea ordinaria. Lo statuto stabilisce il numero dei membri, le modalità di convocazione e le maggioranze necessarie del consiglio

- presidente: a lui spetta la firma sociale e la rappresentanza legale; compiti di ordinaria amministrazione e verifica dell'esecuzione delle delibere del consiglio e dell'assemblea
- collegio dei revisori dei conti (solitamente tre membri): nominato dall'assemblea, controlla la tenuta della contabilità, dell'amministrazione e dei libri sociali e registri contabili (non obbligatorio).

Ricordare inoltre di menzionare in statuto la non capacità giuridica del minore in sede di votazione, in quanto subentra il genitore.

7. fondo comune:

è formato dai contributi degli associati, dai beni acquisiti e dagli introiti derivanti dalle prestazioni di servizio. Non può essere diviso tra gli associati.

STATUTO BANDA MUSICALE DI

COSTITUZIONE

Art. 1) - E' costituita, con sede in l'associazione culturale di interesse sociale denominata il **CORPO BANDISTICO MUSICALE** con annessa una scuola musicale riservata ai Soci Effettivi, Allievi musicanti e/o a tutti i soggetti interessati alla formazione musicale. La sua durata è illimitata nel tempo in connessione al perpetrarsi degli scopi.

SCOPI

Art. 2) – L'associazione è un centro permanente di vita associativa e carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Il Corpo Bandistico musicale dilettantistico ha scopi esclusivamente musicali e culturali in campo musicale, non esercita attività commerciale continuativa ne' prevalente e non persegue in alcun modo finalità di lucro.

In particolare il Corpo Bandistico musicale dilettantistico si propone di:

- riunire tutti coloro che amano la musica e di realizzare in particolare un complesso Bandistico musicale tra i Soci;
- promuovere ogni azione volta a favorire la diffusione della musica nel campo sociale, giovanile e nel lavoro;
- svolgere attività didattica di orientamento musicale per la formazione dei futuri musicanti e non, senza distinzione di sesso ed età;
- stimolare, promuovere ed incoraggiare qualsiasi iniziativa atta a dare sviluppo agli scopi che si propone ed in particolare a favorire lo svolgimento di manifestazioni musicali, civili, religiose e concertistiche, nonché socio-culturali, anche nello spirito della solidarietà sociale;
- dare ai propri soci la possibilità di conseguire una sempre maggiore professionalità e conoscenza pratica della musica, anche con corsi specifici con o senza corrispettivo;
- l'associazione non svolge attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ORGANI

Art. 3) – Sono organi del Corpo Bandistico:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Revisori dei Conti (facoltativo).

ASSEMBLEA E SUA CONVOCAZIONE

Art. 4) – L'Assemblea è costituita da tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei Soci ed in regola con il tesseramento dell'anno in corso.

L'ammissione a Socio è deliberata su domanda scritta dell'interessato, dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci musicanti effettivi, coloro i quali compongono il Complesso Musicale aderenti all'Associazione ed in regola con il tesseramento dell'anno in corso.

Ad essi appartengono anche i musicanti minori di età con oltre trentasei mesi d'iscrizione alla scuola di musica purché già chiamati a partecipare alle attività musicali esterne e/o per riconosciuta idoneità da parte del Direttore.

Sono Soci benemeriti gli Enti Pubblici e privati e le persone fisiche che contribuiscono sostanzialmente alle finalità dell'Associazione.

La loro ammissione annualmente viene deliberata, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e modifiche dello Statuto e del Regolamento e per la nomina degli organi direttivi.

Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Per i musicanti effettivi minori di età possono essere chiamati ad esprimere il diritto di voto i genitori. L'assemblea ordinaria e/o straordinaria è presieduta dal Presidente o in sua mancanza dal Vice Presidente o da altro Socio designato dalla stessa assemblea.

E' convocata dal Presidente, in via ordinaria una volta l'anno e in via straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità, o su richiesta motivata al Consiglio Direttivo di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto.

Le modifiche statutarie sono demandate unicamente all'Assemblea straordinaria, la quale potrà essere assistita da un Notaio.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e/o straordinaria, deve avvenire mediante avviso scritto inviato almeno otto giorni prima; l'assemblea ordinaria sarà validamente costituita quando sono presenti la metà più uno dei Soci e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto ed in regola con il tesseramento dell'anno in corso; l'assemblea straordinaria sarà validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno due terzi dei componenti ed in seconda convocazione un'ora almeno dopo la prima, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto di voto iscritti ad ed in regola con il tesseramento dell'anno in corso.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti con diritto di voto.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Nella riunione ordinaria deve essere presentata la relazione gestionale, il programma delle attività future, nonché il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo annuale per l'approvazione.

L'Assemblea elegge il presidente, i Consiglieri ed eventualmente i Revisori dei Conti.

Nella riunione annuale si procede, per scrutinio segreto, con la coincidenza della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, al rinnovo dei componenti del Consiglio stesso.

In caso di parità di voto tra due o più candidati, si considera eletto il candidato più anziano. In caso di dimissioni del Presidente o di uno dei Consiglieri, l'assemblea (convocata dal Vice Presidente o dai Consiglieri rimasti) provvederà a sostituirli. I sostituti rimarranno in carica per la parte residua del triennio in corso.

AMMINISTRAZIONE

Art. 5) – Il Corpo Bandistico è amministrato dal Consiglio Direttivo al quale sono demandate l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Fanno parte del Consiglio Direttivo:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- i Consiglieri;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 6) – Il Consiglio Direttivo è costituito da nove componenti e rimane in carica per tre anni; i membri sono rieleggibili.

Sono membri del Consiglio Direttivo; il Presidente, il Vice Presidente, cinque Consiglieri, il Segretario, il Tesoriere.

Possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali, oltre che i Soci effettivi, benemeriti o onorari, anche i sostenitori tesserati; questi ultimi, se chiamati a coprire cariche sociali, divengono automaticamente Soci onorari; tutte le cariche sociali sono onorifiche, salvo il rimborso delle spese sostenute.

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 7) – Il Consiglio Direttivo:

- con la collaborazione del Direttore Maestro di Musica elabora il programma annuale delle attività musicali e provvede alla sua attuazione;
- seleziona i candidati e sceglie il Direttore del Corpo Musicale ed eventualmente provvede alla nomina del Consigliere Artistico;

- su proposta del Presidente nomina in Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- delibera in merito alle ammissioni ed alle esclusioni dei Soci;
- elabora l'eventuale programma ricreativo culturale del Corpo Bandistico;
- determina le quote associative annuali;
- elabora il bilancio preventivo e presenta il rendiconto consuntivo all'assemblea per l'approvazione;
- provvede a fare le opportune richieste di sovvenzionamenti da parte dello Stato, della Regione, della Provincia, degli Enti Locali e da quanti altri possono contribuire a sostenere le finalità della Banda;
- propone ogni modifica per il migliore funzionamento della scuola musicale, su proposta del Direttore Maestro di Musica;
- decide in merito ai provvedimenti da adottare verso i componenti che abbiano commesso gravi infrazioni;
- propone all'Assemblea eventuali modifiche da apportare allo Statuto per migliorarne la funzionalità;
- delibera eventuali rimborsi spese per le attività dei Consiglieri;
- è facoltà del Consiglio Direttivo esonerare in tutto o in parte il versamento della quota associativa;
- delibera circa i rapporti con gli allievi partecipanti e, nel caso occorresse, stabilisce annualmente la quota di frequenza della scuola;
- delibera circa l'acquisizione di divise e di strumenti, circa le riparazioni delle attrezzature e quanto altro possa occorrere per il buon funzionamento del Corpo Bandistico;
- è garante e responsabile dell'osservanza dello Statuto del Corpo Bandistico;
- stabilisce le modalità dei rimborsi spese per le attività musicali del Corpo Bandistico.

Tutte le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione devono essere preventivamente coperte da fondi.

Il Consiglio Direttivo si riunirà, su proposta del Presidente, una volta al mese, nonché tutte le volte che il Presidente ritenga necessario convocarlo o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti con un preavviso di otto giorni; di norma verrà prefissato in seno alla riunione precedente.

In questo ultimo caso non è necessario in preavviso di cui sopra.

Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

PRESIDENTE

Art. 8) – Il Presidente è eletto dall'Assemblea e rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo; ha la rappresentanza dell'Associazione verso i terzi ed in giudizio; ed assume le iniziative per il buon funzionamento dell'Associazione nei casi che giudica opportuni ed urgenti, salvo ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Presidente deve convocare le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. Dispone in merito alle esecuzioni delle deliberazioni adottate. Egli inoltre deve firmare gli atti ufficiali, le convenzioni, i contratti, gli assegni, le lettere e tutti i documenti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Appone il proprio visto sulle fatture relative ai fornitori per il Corpo bandistico, prima che vengano pagate dal tesoriere.

In caso di temporaneo impedimento o di assenza di breve durata il Presidente ha la facoltà di delegare le proprie funzioni ordinarie al Vice Presidente o a qualsiasi altro membro del consiglio Direttivo.

CONSIGLIERI

Art. 9) – I Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea.

VICE PRESIDENTE

Art. 10) – Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente nomina il Vice Presidente che sostituisce in Presidente in caso di sua assenza o a richiesta del Presidente stesso in caso d'impedimento.

SEGRETARIO

Art. 11) – E' nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, provvede a stendere i verbali delle deliberazioni e li firma assieme al Presidente, tiene il protocollo della posta in arrivo e in partenza, custodisce tutta la corrispondenza e le carte amministrative.

Provvede alle notifiche della convocazione dell'Assemblea e del Consiglio, alla corrispondenza del Corpo Bandistico e a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Provvede ad espletare le pratiche e/o agli obblighi fiscali.

TESORIERE

Art. 12) – E' nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, si attiene alle direttive dello stesso, tiene la contabilità e il conto corrente bancario del Corpo Bandistico; su disposizione del Presidente effettua i pagamenti; provvede alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo e alla relazione amministrativa annuale da presentare all'Assemblea dei Soci; custodisce i documenti contabili, fatture, estratto conti bancari e tutto quanto attiene alla parte contabile.

DIRETTORE MAESTRO DI MUSICA

Art. 13) – E' scelto dal Consiglio Direttivo vagliando il curriculum dei Direttori candidati tenendo conto delle capacità artistiche, didattiche ed umane.

Dirige il Corpo Bandistico ed è responsabile dell'attività artistica e della conduzione della scuola di musica per effettivi ed allievi; con il consenso del Consiglio Direttivo il Direttore può avvalersi di collaboratori tecnici qualificati.

E' suo compito curare l'attuazione del programma, attenendosi alle disposizioni del Presidente e del Consiglio; insieme scelgono il repertorio musicale annuale.

Propone al Consiglio Direttivo:

- nuove iniziative;
- in ordine alle necessità per la strumentazione, propone l'acquisto di nuovi strumenti o la riparazione;
- programmi futuri;
- rapporti con altri Corpi Bandistici;
- elogi per merito o sanzioni per gravi infrazioni;
- entro trentasette mesi dall'iscrizione propone per iscritto il passaggio da allievo ad effettivo per riconosciuta idoneità: l'allievo sarà così trasferito automaticamente nel libro dei Soci effettivi acquistandone tutti i diritti;
- stabilisce il programma di studio per gli allievi e il calendario per la scuola sia per gli effettivi che per gli allievi;
- è responsabile della disciplina del Corpo Bandistico durante i concerti ed i servizi in pubblico.

SETTORE GIOVANILE

Art.14) – L'ammissione alla scuola di formazione musicale avverrà dietro domanda inoltrata ed accolta dal Consiglio Direttivo.

I minori partecipanti dovranno avere il consenso scritto dai genitori. Questi provvedono (se richiesto) al versamento della quota di frequenza alla scuola del minore partecipante quale concorso alle spese inerenti ai fini istituzionali.

Gli allievi partecipanti con una iscrizione inferiore ai trentasei mesi, frequentanti i corsi di orientamento musicale, i quali, fino al riconoscimento della idoneità costituiscono il settore giovanile.

PATRIMONIO

Art. 15) – Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni, lasciti;
- rimborsi;
- attività connesse anche di carattere commerciale e produttivo ai fini istituzionali;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo.

Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

I proventi derivanti da attività commerciali e/o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione; il Consiglio delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Art. 16) – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. Come pure saranno tenuti a disposizione dei soci, se richiesti, tutti gli atti e i registri dell'Associazione.

Art. 17) – E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

REVISORE DEI CONTI

Art. 18) – Il Revisore dei conti, se previsto, è eletto dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 19) – Nessun socio effettivo o allievo potrà esonerarsi dalla scuola o dalle esercitazioni senza l'esplicito consenso del Direttore o giustificato motivo.

Art. 20) – Ogni musicante avrà la massima cura dello strumento avuto in consegna, eventuali guasti causati da colpevole trascuraggine saranno a suo carico, lo stesso dicasi per la divisa.

Art. 21) – Tutti i musicanti, oltre che alla puntualità in servizio, dovranno osservare un contegno corretto e disciplinato. Eventuali trasgressioni verranno segnalate al Consiglio Direttivo. A carico dei trasgressori verranno presi dei provvedimenti. In ordine alla gravità del fatto a recidive, le sanzioni saranno: richiami, multe, sospensioni, espulsioni. In questo ultimo caso il consenso nel Consiglio Direttivo dovrà essere unanime. All'espulso è concesso il diritto di ricorso entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri dell'ABBM.

Art. 22) – Un socio musicante effettivo che volesse lasciare il Corpo Musicale dovrà darne avviso scritto al Consiglio Direttivo e si terrà sul proprio onore impegnato a continuare il servizio almeno per due mesi.

Art. 23) – Chi per lavoro ed altri seri motivi dovesse sospendere il servizio per qualche tempo, si farà premura di avvisare il Direttore e di usare comprensione per gli impegni programmati.

Art. 24) – Entrando a far parte del Corpo bandistico è sottinteso che ogni Socio musicante effettivo conosca e si impegni ad osservare in tutte le sue parti il presente statuto, come pure, prevalentemente sono gratuite le attività dei soci, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 25) – I soci che siano receduti o siano esclusi, o che comunque abbiano cessato l'appartenenza all'Associazione, non possono trasferire ad altri la propria quota né richiedere la

restituzione dei contributi e/o le quote associative, né hanno alcun diritto sul patrimonio sociale dell'Associazione.

SCIoglIMENTO

Art. 26) – In caso di scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti degli associati, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe.

In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'assemblea, gli strumenti e le attrezzature di proprietà del Corpo Bandistico potranno essere affidate alla custodia del Sindaco pro-tempore o del Parroco pro-tempore, in attesa della costituzione di altro Corpo bandistico, da istituire entro breve periodo, massimo tre anni.

ALBO DEI SOSTENITORI E DEGLI ONORARI

Art. 27) – Annualmente viene istituito l'Albo dei sostenitori che sono quelle persone che contribuiscono con versamenti alle finalità dell'Associazione. Ad essi viene rilasciata annualmente una propria tessera associativa quale sostenitore oppure la tessera A.B.M.. Possono essere iscritti all'Albo dei sostenitori sia persone fisiche che persone giuridiche, Enti Pubblici e Privati. Sono considerati Onorari gli ex musicanti anziani e le persone che nel passato hanno rivestito cariche sociali nella Banda, nonché le persone che dimostrano interessamento per la stessa; questo sono nominati dal Consiglio Direttivo che ne dà notizia con lettera agli interessati.

Essi non sono soggetti alle regole del presente statuto.

NORME FINALI

Art. 28) – Il Corpo Bandistico può associarsi ad altre Associazioni di categoria italiane e/o estere e versare liberamente quote associative e/o per mutua assistenza o servizi.

Art. 29) – Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.

fac-simile statuto

LIBRI SOCIALI

È consigliabile, ai fini di una corretta amministrazione, tenere, conservare e aggiornare i *libri sociali*, tra cui il *libro degli associati*, il *libro verbali del consiglio direttivo*, il *libro verbali delle assemblee degli associati* e il *libro verbali dei revisori*.

Secondo le disposizioni civili tali libri devono essere custoditi presso la sede sociale. I registri e i documenti devono essere conservati per dieci anni dall'ultima registrazione.

Alcuni fac-simile

Corpo Bandistico di

Via

Codice Fiscale

Partita IVA

LIBRO SOCI

Socio n. _____

Dati anagrafici:

- 1) Nome e cognome:
- 2) Luogo e data di nascita:
- 3) Codice Fiscale:
- 4) Residenza: Via n.
- 5) CAP Città Prov Tel
- 6) Attività svolta:

Tipo di rapporto associativo scelto (barrare la casella inerente):

socio ordinario socio sostenitore socio

Quota sociale annuale €

Versamento della prima quota: effettuato non effettuato

Ammissione:

Data domanda: Data delibera n

Rilasciata tessera sociale il n

Cessazione:

Recesso:

Data domanda:

Data delibera:

Esclusione:

Art. Statuto sociale

Data delibera n

Versamento delle quote sociali annuali:

Data	Importo	Data	Importo



Corpo Bandistico di
Via

Codice Fiscale
Partita IVA

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno il giorno del mese di alle ore presso la sede sociale
sita in via di si è riunito, dietro invito del Presidente, il consiglio
direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.
2.
3. varie ed eventuali

Sono presenti i signori

..... - Presidente;
..... - Vicepresidente;
..... - Consigliere;
..... - Consigliere;
..... - Consigliere;

assume la funzione di segretario il Sig.

Il Presidente, constatata la validità della riunione, prende la parola illustrando

Ultimata l'esposizione del Presidente si apre la discussione di approfondimento

Dopo breve discussione il consiglio direttivo all'unanimità

delibera

1.;
2.;
3.;

Esaurite le materie poste all'ordine del giorno la riunione si chiude previa redazione, lettura ed
approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Data

Ai Sigg. Soci

Loro indirizzi

Oggetto: *Convocazione assemblea ordinaria*

Si porta a V.s. conoscenza che il consiglio direttivo di questa associazione ha deliberato di convocare l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno alle ore in seduta di prima convocazione e per il medesimo giorno alle ore in seduta di seconda convocazione.

L'assemblea così convocata è chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.;
2.;
3.;

Si ricorda che, a norma dell'articolo dello Statuto sociale:

- possono partecipare all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- possono esprimere il voto tutti i soci ammessi all'assemblea.

Considerata la rilevanza degli argomenti posti in discussione si prega vivamente di non mancare.

Il Presidente



Corpo Bandistico di
Via

Codice Fiscale
Partita IVA

VERBALE DI ASSEMBLEA

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno il giorno del mese di alle ore presso la sede sociale sita in via di si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.
2.
3. varie ed eventuali

A norma dell'art. dello statuto sociale assume la presidenza il Presidente dell'Associazione sig. il quale, constatato che sono presenti n. soci aventi diritto al voto su n. soci, dichiara l'assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario il sig.

Compiuto l'accertamento di cui sopra il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

In particolare i soci dichiarano

Esaurita la discussione il Presidente chiede all'assemblea l'approvazione dei punti trattati

L'assemblea, all'unanimità (oppure con voti favorevoli, voti contrari, astensioni) approva.

Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, previa lettura ed approvazione del presente verbale, l'assemblea viene sciolta alle ore

Il Segretario
